

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 16/06/2023

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Fisco: Mef, proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA</i>	2
<i>Pegno mobiliare non possessorio: dal 15 giugno 2023 le domande online</i>	3
<i>Assistenza fiscale 2023: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4</i>	4
<i>Precisazioni sul sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori dell'Emilia-Romagna</i>	5
<i>Superbonus – sconto in fattura – errore nella fattura e nella comunicazione all'Agenzia delle entrate – sanzioni applicabili alla compensazione del credito</i>	7
<i>Pegno mobiliare non possessorio: per la richiesta di registrazione creato dal fisco il codice negozio 5000</i>	9
<i>Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione: istituito codice tributo</i>	10
<i>Trattamento fiscale delle cripto-attività: al via la consultazione pubblica sullo schema di circolare</i>	11
<i>IVA, frode carosello: è il fisco che deve dimostrare l'oggettiva fittizietà delle operazioni</i>	13
<i>INAIL: aggiornate le diarie giornaliere per gli assicurati per accertamenti medico-legali</i>	14

Fisco: Mef, proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP

e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

(MEF, comunicato stampa n. 98 del 14 giugno 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Pegno mobiliare non possessorio: dal 15 giugno 2023 le domande online

È partito, dal **15 giugno 2023**, il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio.

Questa nuova forma di garanzia amplia la possibilità di accesso al credito da parte degli imprenditori.

Questi ultimi possono dare un bene mobile dell'impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso del bene stesso e continuare così a utilizzarlo.

Il nuovo servizio

Tramite la nuova applicazione, le domande di pegno - con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all'atto costitutivo - potranno essere compilate direttamente online all'interno dell'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.

La novità arriva dopo l'emanazione del Dm n. 114/2021 (Regolamento del Registro pegni) e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui sono state definite le specifiche tecniche, le modalità di versamento di tributi e diritti e le categorie dei beni dati in garanzia.

Il servizio sarà gestito a livello nazionale da un ufficio dedicato, diretto da un Conservatore e incardinato nell'Ufficio provinciale-territorio di Roma.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa n. 26 del 14 giugno 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Assistenza fiscale 2023: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4

L'INPS, con il **messaggio n. 2207 del 14 giugno 2023**, comunica che, anche per il 2023, l'Istituto assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

A tale fine, sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella scheda servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", è stato pubblicato il consueto manuale d'uso per i Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati aggiornato al 2023, al quale si rinvia per ogni istruzione di dettaglio. Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Precisazioni sul sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori dell'Emilia-Romagna

Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall'eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Precisazioni.

Con la circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 è stata illustrata la disposizione recata dall'articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “*unico*”, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della Regione Emilia-Romagna.

In merito ai contenuti della richiamata circolare, cui si rinvia per tutti gli aspetti di carattere generale, l'INPS, con il **messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023**, ha fornito le seguenti precisazioni.

Con riferimento al momento temporale in cui, ai fini dell'ammissione alla menzionata tutela, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023).

Ai fini dell'accesso all'ammortizzatore sociale “*unico*” per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, si precisa che detta impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Si ricorda che, ricorrendo detta ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell'arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023 (termine ultimo fissato dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023). Infine, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall'impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati - l'accesso all'ammortizzatore sociale “*unico*” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga all'interno o al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023. Si rammenta

che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Si conferma, inoltre, che il file, compilato secondo il tracciato e le regole di cui all'Allegato n. 3 della circolare n. 53/2023, potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Superbonus – sconto in fattura – errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia delle entrate – sanzioni applicabili alla compensazione del credito

L’Agenzia delle entrate, con la **risposta n. 348 del 14 giugno 2023**, ha affermato che l’errata indicazione del codice fiscale nelle fatture emesse e nelle comunicazioni rappresenta un errore sostanziale, che rende necessaria la correzione dell’operazione ab origine ed il riversamento del credito indebitamente utilizzato.

Quindi, il credito è “reale”, benché “correttamente” maturato solo a seguito dell’accettazione di una comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, la sanzione è ravvedibile.

Il credito agevolativo in favore del fornitore si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale.

Nel caso di specie, il credito compensato “si ricollega” ad un intervento secondo quanto descritto dall’istante, realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili.

Ciò nondimeno, l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, rappresenta un errore sostanziale, che ha reso necessaria la “correzione” dell’operazione *ab origine* e il riversamento del credito “indebitamente” utilizzato, in quanto sorto da una comunicazione poi annullata.

La rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione di fatto ha “rigenerato” il credito, il cui presupposto costitutivo (i lavori eseguiti a favore del condominio), tuttavia, può dirsi esistente già dal 2021.

Invero, benché la nuova comunicazione richiami le spese sostenute nell’anno 2022 e, dunque, lo sconto concesso all’atto dell’emissione delle fatture datate 9 dicembre 2022, è evidente come l’intervento fatturato resti il medesimo, come si evince dall’intestazione e dalla parte descrittiva delle fatture stornate.

Conseguentemente, il credito in parola può dirsi “reale”, benché “correttamente” maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, “non spettante” al momento della compensazione eseguita a febbraio del 2022.

Stante quanto sopra, la sanzione applicabile al caso di specie è quella disposta dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che, come detto, punisce l'«*utilizzo di [...] un credito d'imposta esistenti [...] in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti*», ovvero, nel caso di specie, prima dell'invio della comunicazione corretta.

La sanzione in parola resta, comunque, ravvedibile ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e fino al 30 settembre 2023 sanabile anche tramite il c.d. ravvedimento “speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Pegno mobiliare non possessorio: per la richiesta di registrazione creato dal fisco il codice negozio 5000

L'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale l'istituto del pegno mobiliare non possessorio.

La necessità di individuare puntualmente tale istituto ai fini dell'imposta di registro rende necessaria l'istituzione di un codice negozio dedicato, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Pertanto, **l'Agenzia delle entrate**, con il **provvedimento direttoriale Prot. n. 212883/2023 del 14 giugno 2023**, ha istituito il codice negozio "5000" per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno mobiliare non possessorio, nell'ambito del sistema di codificazione previsto dall'allegato 5 al decreto del Ministero delle finanze 15 dicembre 1977.

Il suddetto codice negozio viene individuato in deroga ai criteri generali di formazione progressiva del codice, stabiliti dall'allegato 5 al citato decreto del Ministero delle finanze 15 dicembre 1977.

Lo stesso prevede, infatti, che *"In deroga ai suddetti criteri generali di formazione progressiva del codice, alcuni negozi sono individuati ognuno con un codice specifico, formato anch'esso da quattro caratteri"*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione: istituito codice tributo

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 26/E del 14 giugno 2023**, rende noto che i versamenti insufficienti e i mancati addebiti possono essere regolarizzati effettuando tramite modello F24 il pagamento delle somme dovute, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione l'Agenzia ha istituito il seguente codice tributo:

- **“1572”** denominato **“Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l'indicazione nel campo *“anno di riferimento”* dell'anno di formazione dell'atto, nel formato *“AAAA”*.

Per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, sono utilizzati i codici tributo di cui alle richiamate risoluzioni n. 9/E e n. 76/E del 2020.

In tale eventualità, inoltre, per

consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione viene istituito il seguente codice tributo:

- **“A210”** denominato **“Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione - somme liquidate dall'ufficio”**.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il *“codice ufficio”*, il *“codice atto”* e l'*“anno di riferimento”* (nel formato *“AAAA”*), indicati nell'atto emesso dall'ufficio.

Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente **“9400 – spese di notifica per atti impositivi”**.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Trattamento fiscale delle crypto-attività: al via la consultazione pubblica sullo schema di circolare

Per inviare i contributi c'è tempo fino al prossimo 30 giugno 2023. È disponibile dal 15 giugno 2023 in consultazione, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle crypto-attività, in seguito alle modifiche introdotte dall'ultima legge di Bilancio.

In particolare, nel documento viene illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) e le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività.

Come si inviano i contributi

Scopo della consultazione pubblica è permettere all'Agenzia delle entrate di valutare i contributi trasmessi ed eventualmente recepirli nella versione definitiva della circolare.

Le osservazioni vanno inviate entro il 30 giugno 2023 all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it, secondo lo schema: tematica; paragrafo della circolare; osservazione; contributo; finalità. Al termine della consultazione, l'Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

In particolare, nella circolare viene illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla legge n. 197/2022 e le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività.

Lo schema di documento di prassi, a tal proposito, ricorda che il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell'articolo 67, del Tuir, che definisce le crypto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica”.

Nell'ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita (“distributed ledger technologies”).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni riguardanti criptoattività sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate (articolo 5 del Tuir), ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%, con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 30 settembre 2023 anziché entro il 30 giugno 2023, in seguito alla proroga annunciata dal Mef con il comunicato stampa del 13 giugno 2023.

La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW, della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività.

Questa è stata fissata nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, nonché dell'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

IVA, frode carousel: è il fisco che deve dimostrare l'oggettiva fittizietà delle operazioni

IVA su operazioni soggettivamente inesistenti: Grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'oggettiva fittizietà e la potenziale conoscibilità da parte del contribuente usando l'ordinaria diligenza dell'operatore economico.

Lo stabilisce la **Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo**, con la **sentenza del n. 242 del 3 aprile 2023**.

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carousel, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario che l'operazione si inseriva nel quadro di condotte tese a realizzare un'evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contrente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto, in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza dei benefici della rivendita delle merci o dei servizi (Corte Suprema di Cassazione nn. 9851 e 27566 del 2018, n. 5873 del 2019 e n. 22567 del 2021).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

INAIL: aggiornate le diarie giornaliere per gli assicurati per accertamenti medico-legali

L'INAIL, con la circolare n. 27 del 12 giugno 2023, aggiorna le diarie giornaliere previste per gli assicurati invitati fuori residenza, presso gli Uffici dell'Istituto, per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche.

La diaria da corrispondere agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto per accertamenti medico-legali ed amministrativi o per finalità terapeutiche nelle seguenti misure:

- 8,45 euro per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza;
- 16,94 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento;
- 33,04 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento.

I nuovi importi hanno decorrenza dal 1° giugno 2023.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)